

Ricerca ► Tribunale Grosseto 07/03/2018 n.... ► Tribunale Grosseto 07/03/2018 n.... ► Tribunale Grosseto 07/03/2018 n.... ► Tribunale Grosseto 07/03/2018 n....

CERCA NELLA PAGINA



ESPORTA



MONITORA



INVIA



STAMPA



APPUNTA



ANNOTA

AGGIUNGI ALLA
PRATICA

AA

Estremi: Tribunale Grosseto, 07/03/2018, (ud. 02/03/2018, dep.07/03/2018), n. 245 [Vedi massime correlate](#)**Classificazione:** [IMPRESA E IMPRENDITORE - Registro delle imprese](#)**Intestazione** ▼**Fatto**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Cantiere Navale Nautica Salvatore S.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Grosseto P.C. per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 1.374,00 a titolo di corrispettivo per lavori, custodia e lavaggio effettuati su imbarcazione, motore e carrello di proprietà del P.C.. Chiedeva altresì l'emissione di ordine di produzione dei dati fiscali per l'esatta fatturazione.

P.C. si costituiva contestando la pretesa avversaria e deducendo di non aver mai commissionato i lavori di cui era chiesto il pagamento, del quale contestava altresì l'importo; evidenziava infine che l'imbarcazione era stata consegnata in conto vendita ed aveva subito danneggiamenti conseguenti ad una cattiva custodia.

Istruita la causa mediante produzioni documentali ed esame testimoniale, il Giudice di Pace decideva la causa con sentenza n. 1053/2011 con la quale respingeva la domanda proposta da Cantiere Navale Nautica Salvatore S.r.l..

Avverso la suddetta sentenza Cantiere Navale Nautica Salvatore S.r.l. proponeva appello rilevandone la carenza di motivazione e riproponendo le stesse domande ed argomentazioni svolte in primo grado.

Si costituiva P.C. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'appellante, cancellata dal Registro delle Imprese in momento antecedente alla notifica dell'atto di appello. Chiedeva quindi che fosse dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e, in subordine, l'interruzione del giudizio ai sensi dell'[art. 299 c.p.c.](#); nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

All'udienza del 29.11.2017 la parte presente precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa per la decisione concedendo termini [ex art. 190 c.p.c.](#)

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va in primo luogo esaminata la preliminare eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per difetto di legittimazione attiva della società appellante già cancellata dal registro delle imprese. Risulta dalla documentazione prodotta in grado di appello dalla parte convenuta che il Cantiere Navale Nautica Salvatore s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese il 2.11.2010, dunque nelle more del giudizio di primo grado, prima dell'emissione della sentenza depositata il 16.08.2011 e quindi anteriormente alla proposizione dell'atto di citazione in grado di appello.

In primo luogo va evidenziato come la produzione documentale effettuata per la prima volta in secondo grado sia nel caso di specie ammissibile. La parte che, avendo omesso di proporre, in primo grado, l'eccezione relativa alla legittimazione di una società estinta in corso di causa per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta, davanti al giudice di appello, è ammessa a produrre ivi, ai sensi dell'[art. 372 c.p.c.](#), la documentazione volta a comprovare l'**estinzione** della società appellante, potendo essa astrattamente costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza impugnata (cfr. [Cass. 9 maggio 2016, n. 9334](#)).

Ciò posto, deve ritenersi quale ormai pacifica conseguenza del consolidato orientamento delle Sezioni Unite (cfr. [Cass. SS.UU. 4060/10](#); [4061/10](#); [4062/10 seguita da Cass. SS.UU.n. 6070 del 12.03.2013](#)) che in tema di società di capitali (e con l'ultima pronuncia delle SSUU anche con riferimento alle società di persone seppure con alcune peculiarità), a seguito della modifica apportata all'[art. 2495 co. II c.c.](#) dall'entrata in vigore dell'[art. 4 D.L.vo n. 6 del 17.01.2003](#), la cancellazione dal registro delle imprese ha acquistato efficacia costitutiva, di talché si determina l'immediata **estinzione** della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. In particolare sul punto, con le menzionate pronunce a Sezioni Unite del 2010, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal [D.Lgs. n. 6 del 2003](#), qualora all'**estinzione** della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo".

Al pari di quanto avviene nel fenomeno successorio, la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente [ex art. 110 c.p.c.](#), per effetto della vicenda estintiva, in capo ai soci, tra i quali viene in rilievo peraltro una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere della sciindibilità o meno del rapporto sostanziale. Sul piano processuale, dunque, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'**estinzione**, priva dunque la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'**estinzione** intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli [artt. 299 e ss. c.p.c.](#), con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società; qualora invece l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (cfr. [Cass. Civ. Sezione V, 5.11.2014 n. 23574](#)).

Nel caso di specie essendo l'**estinzione** della società avvenuta quando era ancora pendente il giudizio di primo grado, nel quale però tale evento non era stato dedotto, in mancanza della comunicazione prevista dall'[art. 300 c.p.c.](#), la sentenza è stata validamente emessa nei confronti di Cantiere Navale Nautica Salvatore S.r.l.

Al contrario, l'appello è stato proposto da Cantiere Navale Nautica Salvatore S.r.l. in persona del legale rappresentante S.A. e cioè da persona giuridica già estinta e quindi priva di capacità di stare in giudizio. Pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello per carenza di capacità processuale del soggetto appellante.

Essendo la questione preliminare dirimente ai fini del decidere, l'esame del merito risulta assorbito.

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Esse vanno poste a carico del difensore della parte ricorrente stante l'inesistenza della procura. Nel caso infatti che la procura sia inesistente l'attività del difensore resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (cfr. [Cass. Sez. U. n. 10706 del 2006](#)). L'inesistenza della procura necessaria per la proposizione dell'appello deriva nel caso di specie dal fatto che la società che l'avrebbe rilasciata si era già estinta al momento del rilascio, per pregressa cancellazione dal registro delle imprese. Ed invero la procura alle liti ([art. 83 c.p.c.](#)) che abilita il difensore ad esercitare i poteri normativamente spettantigli nel processo, presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, derivandone, pertanto, che l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio (cfr. [Cass. n. 10071 del 21.04.2017](#)). Né in senso contrario vale rilevare che la procura conferita in primo grado contenesse anche il conferimento del potere di proporre appello, dal momento che la vicenda soggettiva che ha colpito la società nelle more del giudizio di primo grado comportava che impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, provenisse, a pena di inammissibilità, dai soci, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso. Dunque a fronte dell'**estinzione** della società nel corso della causa di primo grado, senza che tale evento sia stato rilevato [ex art. 300 c.p.c.](#), giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, il procuratore continua a rappresentare la parte durante tutto il giudizio di primo grado in cui l'evento interruttivo si è verificato, come se non ci fosse mai stato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, [ex art. 330, comma 1, c.p.c.](#), senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell'avvenuta cancellazione da parte del notificante. Viceversa, la medesima regola dell'ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre impugnazione giacché, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (cfr. [Cass. n. 23563/2017](#)).

PQM

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, ogni diversa eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- Dichiarà l'inammissibilità dell'appello;

- Condanna il difensore della parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che si liquidano in euro 440 per compenso professionale, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Grosseto, il 2.03.2018

IL GIUDICE

dott.ssa Paola Caporali

Correlazioni: **Legislazione Correlata (2)**

» [DLT 17 gennaio 2003 n. 6, Art. 4](#)

» [Codice Civile, Art. 2495, comma 2](#)

Doc. associati: » [Documenti con la stessa classificazione](#)

» [Bibliografia Correlata](#)